

## REGOLAMENTO (CE) N. 2011/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1707/1999 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi ACP; che è quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione <sup>(6)</sup>;(2) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(7)</sup>, in caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato in particolare alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato tal quale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che l'obbligo di presentare tale prova è previsto nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/1999 per le esportazioni di grano tenero a destinazione di alcuni Stati ACP; che le esportazioni a destinazione di altri paesi terzi nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1707/1999 avvengono a condizioni meno favorevoli; che il rischio di frodi è quindi limitato; che, per non ostacolare tali esportazioni verso gli altri paesi terzi, è necessario rinunciare alla presentazione della prova di arrivo; che può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i

prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1707/1999 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi alcuni paesi ACP».

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicatario riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo esclusi i paesi ACP di cui all'allegato III».

3) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis:

## «Articolo 4 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(\*)</sup>, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.<sup>(\*)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11».

4) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi alcuni paesi ACP».

5) È aggiunto il seguente allegato III:

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(6)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.<sup>(7)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.